



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/05/2009

ADDETTO 08/05/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSÌ COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
MONTINO	Estorino	Vice	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASLORRE	Arno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPETELLI	Anna Salena	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo JACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA - DE ANGELIS - SCALIA - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 321

Oggetto:

Art. 26 del R.r. 2/2000 modificato ed integrato dal R.r. 22/2008. Approvazione criteri e modalità di ripartizione del Fondo regionale, tra i comuni, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni per l'attribuzione a favore dei comuni delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario 2009 della Regione Lazio, relative alle annualità 2007 e 2008 del Fondo regionale ex art. 14 L.r. 12/1999.



321 08 MAG. 2009

OGGETTO: Art. 26 del R.r. 2/2000 modificato ed integrato dal R.r. 22/2008. Approvazione criteri e modalità di ripartizione del Fondo regionale, tra i comuni, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche e integrazioni.

Disposizioni per l'attribuzione a favore dei comuni delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario 2009 della Regione Lazio, relative alle annualità 2007 e 2008 del Fondo regionale ex art. 14 L.r. 12/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO l'art. 65 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ed in particolare l'art. 11 che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il decreto 7 giugno 1999 del Ministero delle Infrastrutture ed in particolare l'art. 1 che prevede la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale assoggettata alla sussistenza di requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" ed in particolare l'art. 14 "Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione";

VISTO il Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" ed in particolare l'art. 80 "Disposizioni in materia di politiche sociali", commi 20, 21 e 22;



321 08 MAG. 2009

Pa

VISTA la Legge 8 febbraio 2001, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" che all'art. 1 prevede la ripartizione del fondo nazionale tra le regioni, effettuata dal Ministro competente sulla base del fabbisogno accertato dalle stesse per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

VISTO l'art. 11 della Legge regionale 28 dicembre 2007 n. 26 concernente "Disposizioni in materia di equo accesso a servizi e prestazioni con tariffazione differenziata";

VISTO il Regolamento regionale 19 novembre 2008 n. 22, con il quale è stato modificato l'art. 26 ed abrogato l'art. 27 del R.r. 2/2000, che consente a tutti i Comuni della Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori aventi i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

CONSIDERATO che il suddetto R.r. 22/2008 stabilisce i parametri per la ripartizione tra i comuni, in quote parti proporzionali, delle risorse assegnate al fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e dispone che con deliberazione di Giunta Regionale siano stabiliti:


- i criteri uniformi per la predisposizione da parte dei comuni dei bandi di cui all'art. 11, comma 8, della Legge n. 431/1998;
- i termini, con cadenza annuale, per la pubblicazione dei suddetti bandi;
- le modalità di ripartizione del Fondo tra i comuni e di assegnazione della relativa quota parte;
- le modalità di rendicontazione;

CONSIDERATO pertanto necessario stabilire criteri, tempi e modalità per l'attuazione delle procedure da utilizzare annualmente al fine dell'attribuzione delle risorse in questione, come riportati nell'**Allegato A** che forma parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, in ottemperanza al comma 3 dell'art. 11 della L.r. 26/2007, è opportuno adottare quale modalità di calcolo del reddito della famiglia riguardante il sostegno alla locazione, il criterio dell'ISEEfsa in quanto, non prevedendo la detrazione del canone di locazione annuo, risulta essere l'indicatore destinato espressamente al fondo sociale affitti;

VISTO:

- il decreto n. 3840 del 20 luglio 2007, con il quale il Ministero delle Infrastrutture, per l'annualità 2007, ha autorizzato l'accredito a favore della Regione Lazio di € 19.372.567,72 disponibili sul capitolo di uscita E61102 del bilancio regionale per l'esercizio 2009 concernente "Utilizzazione dell'assegnazione di cui al fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (Legge n. 431/1998)";
- il decreto n. 10188 del 5 novembre 2008, con il quale il Ministero delle Infrastrutture, per l'annualità 2008, ha autorizzato l'accredito a favore della Regione Lazio di € 22.752.935,58 disponibili sullo stesso capitolo di uscita E61102 del bilancio regionale esercizio 2009;



321 08 MAG. 2009 

- lo stanziamento sul capitolo di uscita E61510 del bilancio della Regione Lazio, per l'esercizio finanziario 2009, concernente "Cofinanziamento regionale degli interventi previsti dal fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni di cui alla Legge 431/1998", pari ad € 15.000.000,00;

RITENUTO necessario, al fine di operare un graduale passaggio dalla vecchia disciplina regolamentare alla nuova, richiedere a tutti i Comuni della Regione Lazio la pubblicazione di un bando finalizzato alla formazione di due graduatorie comunali: una prima graduatoria per l'annualità 2007, facendo riferimento a canoni e redditi 2007 ed una seconda graduatoria per l'annualità 2008, facendo riferimento a canoni e redditi 2008;

PRESO ATTO che ai soli comuni che alla data di pubblicazione del presente provvedimento, per esigenze proprie e/o su specifica richiesta, abbiano già indetto il bando con riferimento a canoni e redditi 2007, andranno erogate a conclusione delle relative procedure, le risorse assegnate con D.G.R. 300/2008 rettificata con D.G.R. 737/2008;

RITENUTO conseguentemente stabilire per i comuni di cui sopra, la predisposizione di un'unica graduatoria finalizzata all'attribuzione delle risorse di cui all'annualità 2008, sulla base dei canoni e redditi 2008 dichiarati dai richiedenti;

RITENUTO di dover stabilire che alla pubblicazione del bando relativo alle annualità 2007-2008 del Fondo regionale art. 14 L.r. 12/1999, debba provvedersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e che per le annualità successive debba osservarsi il termine annuale previsto nell'**Allegato A**;

RITENUTO necessario, in fase di prima applicazione ed al fine di consentire l'adeguamento delle procedure con quelle stabilite nell'**Allegato A**, prevedere, su motivata richiesta delle Amministrazioni comunali, il differimento dei termini previsti per la trasmissione della graduatoria definitiva e della relativa documentazione relativamente alle procedure da espletare da parte dei comuni nell'anno 2009 (per il Comune di Roma negli anni 2009 e 2010, in considerazione dell'elevato numero di richieste di contributo che il Comune istruisce annualmente), al quale provvederà la Direzione Regionale competente;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del Regolamento regionale 19 novembre 2008, n. 22, l'**Allegato A** che forma parte integrante della presente deliberazione, concernente "Criteri e modalità di ripartizione del Fondo regionale, tra i comuni, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni".



321 08 MAG. 2009 *PS*

2. di stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.r. 26/2007, quale modalità di calcolo del reddito della famiglia riguardante il sostegno alla locazione, il criterio dell'ISEEfsa in quanto, non prevedendo la detrazione del canone di locazione annuo, risulta essere l'indicatore destinato espressamente al fondo sociale affitti.
3. di stabilire che al fine dell'attribuzione delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario 2009 del bilancio regionale così come individuate nelle premesse, relative alle annualità 2007 e 2008 del Fondo regionale art. 14 L.r. 12/1999, i comuni provvedano alla pubblicazione del bando entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, finalizzato alla formazione di due graduatorie comunali: una prima graduatoria per l'annualità 2007 con riferimento a canoni e redditi 2007 ed una seconda graduatoria per l'annualità 2008, con riferimento a canoni e redditi 2008.
4. di stabilire che alla data di pubblicazione del presente provvedimento, per esigenze proprie e/o su specifica richiesta, i Comuni che hanno già indetto il bando con riferimento a canoni e redditi 2007, ai quali andranno erogate a conclusione delle relative procedure le risorse assegnate con D.G.R. 300/2008 rettificata con D.G.R. 737/2008, predispongano un'unica graduatoria finalizzata all'attribuzione delle risorse di cui all'annualità 2008, sulla base dei canoni e redditi 2008 dichiarati dai richiedenti.
5. di stabilire, in fase di prima applicazione ed al fine di consentire l'adeguamento delle procedure con quelle previste nell'**Allegato A**, il differimento, su motivata richiesta delle Amministrazioni comunali, dei termini previsti per la trasmissione della graduatoria definitiva e della relativa documentazione relativamente alle procedure da espletare da parte dei comuni nell'anno 2009 (per il Comune di Roma negli anni 2009 e 2010, in considerazione dell'elevato numero di richieste di contributo che il Comune istruisce annualmente), al quale provvederà la Direzione Regionale competente;


 Direzione Regionale
[Handwritten signature]

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
 IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS


 ALLEGATO A

ROMA 12 MAG. 2009


 SEGRETARIA DELLA REGIONE LAZIO
[Handwritten signature]



ALLEG. alla DELIB. N. 321
DEL 08 MAG. 2009

Allegato A

**CRITERI E MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE, TRA I COMUNI, PER
IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11
DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 E S. M. E I.**



1. Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'art. 14 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12, denominato Fondo regionale per la locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

2. Enti destinatari del Fondo

Tutti i Comuni della Regione Lazio pubblicano annualmente il bando e formano la relativa graduatoria finalizzata all'assegnazione del contributo in questione, provvedendo all'espletamento delle procedure nei tempi e con le modalità indicate nel presente provvedimento.


3. Soggetti beneficiari dei contributi

I comuni accolgono le domande dei soggetti richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando comunale, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) residenza anagrafica nell'immobile e nel comune cui si riferisce l'annualità del bando di concorso;
- d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
- e) non avere ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.


IL DIRETTORE
(arch. Antonio Sperandio)





4. Risorse

Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione:

- a) risorse statali accreditate annualmente alla Regione Lazio con decreto del Ministero delle Infrastrutture;
- b) risorse regionali stanziare nel bilancio di previsione della Regione Lazio.

5. Modalità di ripartizione del Fondo

Sulla base delle disposizioni di cui al R.r. 19 novembre 2008, n. 22, che modifica l'art. 26 ed abroga l'art. 27 del R.r. 2/2000, la Regione Lazio stabilisce che le risorse assegnate al Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 14 della L.r. 12/1999, sono ripartite tra i comuni in quote parti proporzionali ai seguenti parametri:

- fabbisogno accertato dai comuni con riferimento alle domande ammissibili pervenute a seguito dell'espletamento del bando;
- importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dai comuni (cofinanziamento comunale).

Il Fondo, diminuito della riserva di cui al successivo punto 6, verrà ripartito proporzionalmente tra i comuni sulla base del fabbisogno dagli stessi dichiarato, applicando i correttivi effettuati dalla Regione ai sensi del successivo punto 7.

6. Ripartizione della quota pari al 10% del fondo statale

Una quota pari al 10% delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione, è riservata al Comune di Roma, ai comuni capoluogo di provincia ed ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti limitrofi al territorio comunale di Roma.

La ripartizione della suddetta quota è effettuata tra i comuni così individuati, in proporzione al fabbisogno dichiarato.


L'attribuzione regionale delle risorse comprendenti la quota in argomento in favore dei comuni destinatari, non potrà comunque essere superiore al fabbisogno economico reale del comune.

7. Attribuzione della premialità

E' stabilita l'attribuzione di una premialità a favore dei comuni che concorrono con risorse proprie alla copertura dei fabbisogni derivanti dalle graduatorie definitive di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998.

Al fine del calcolo del contributo spettante, il fabbisogno dichiarato è considerato incrementato in una misura pari alla compartecipazione comunale, fino ad un'incidenza massima del 25%.

Esempio: Se il comune dichiara un fabbisogno pari a € 50.000,00 e garantisce di partecipare con fondi comunali per € 5.000,00 (compartecipazione che incide del 10%), il suo fabbisogno, al fine



della ripartizione delle risorse da parte della Regione Lazio, è da considerarsi pari ad € 55.000,00.

L'attribuzione regionale delle risorse comprendenti la premialità in favore dei comuni destinatari, non potrà comunque essere superiore al fabbisogno economico reale del comune.

Le risorse che il comune garantisce di mettere a disposizione a carico del bilancio comunale per l'anno a cui si riferisce il bando, devono essere indicate nel provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, precisandone l'entità, il capitolo di bilancio sul quale le stesse sono allocate e l'atto comunale con cui tali risorse sono state individuate. La mancata indicazione degli estremi dell'atto e del riferimento al bilancio, determina l'esclusione dall'attribuzione della premialità.

8. Bandi comunali

I comuni, entro il 1 giugno di ogni anno, predispongono e rendono pubblico il bando per l'accesso al fondo da parte dei conduttori degli alloggi in possesso dei requisiti minimi, dando ampia informazione sulla possibilità di presentare domanda per ottenere il contributo.

In ogni caso, la pubblicazione del bando non potrà essere superiore a 30 giorni (60 giorni per il Comune di Roma).

Questa Direzione Regionale non potrà autorizzare ulteriori bandi e/o riapertura termini.

9. Presentazione delle domande

I richiedenti presentano al comune le domande di contributo con allegati il contratto di locazione regolarmente registrato e l'apposita dichiarazione ISEE (art. 11 della L.r. 28 dicembre 2007, n. 26) ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare.

10. Istruttoria delle domande e graduatoria provvisoria


E' competenza del comune procedere alla raccolta delle domande di accesso al fondo, verificare il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, calcolare il reddito della famiglia con il metodo ISEEFsa (vedi punto 12), predisporre e pubblicare la graduatoria provvisoria.

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria per tipologia di fascia (A e B), in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISEEFsa.

11. Requisiti minimi per l'accesso ai contributi. Limiti di reddito

I requisiti minimi che i conduttori devono possedere per beneficiare dei contributi di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998 sono fissati come di seguito riportato:

- a) concorrenti da inserire nella fascia A:



il reddito del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEEFsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non deve essere superiore alla somma di due pensioni minime annue INPS (dati INPS – trattamento minimo) aggiornate all'anno di riferimento, rispetto al quale il canone di locazione deve avere un'incidenza superiore al 14%, così come previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1999;

b) concorrenti da inserire nella fascia B:

il reddito del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEEFsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), deve essere superiore a quello della fascia A ed inferiore a quello stabilito dalla Regione Lazio per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica pari ad € 18.000,00 (art. 50 comma 2bis della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successivi aggiornamenti biennali a cui provvede la Direzione regionale competente ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.r. 12/1999), rispetto al quale il canone di locazione deve avere un'incidenza superiore al 24%, così come previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1999.

La percentuale di incidenza del canone annuo di locazione rispetto al reddito ISEEFsa, è il risultato del rapporto:

$$\text{Incidenza} = (\text{canone}/\text{ISEEFsa}) \times 100.$$

12. Riferimenti temporali per il canone di locazione e per il reddito

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, riferito all'anno precedente.

Il reddito di riferimento del nucleo familiare del richiedente ai fini del contributo è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Il valore del reddito è calcolato con il metodo ISEEFsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti).


L'ISEEFsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e loro s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.).

Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.

La determinazione dell'ISEEFsa risulta dalla seguente formula:

$$\text{ISEEFsa} = (\text{ISEE} \times \text{coeff. Nucleo} + \text{canone}) / \text{coeff. Nucleo}$$

Nel caso in cui il richiedente dichiara il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a "zero", l'erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "reddito zero" sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo. L'esercizio di tale procedura dovrà essere indicato nel bando comunale da emanare.



13. Graduatoria definitiva, pubblicazione

Esaminati gli eventuali ricorsi prodotti a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, formata e pubblicata la graduatoria definitiva, i comuni trasmettono alla Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, la determinazione dirigenziale o deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della graduatoria definitiva, con l'indicazione del fabbisogno complessivo riferito alle domande ammesse in graduatoria.

Si precisa che la graduatoria dei beneficiari è unica e relativa alle domande dei partecipanti al bando dichiarati ammissibili, con l'indicazione dei beneficiari inseriti in fascia A e dei beneficiari inseriti in fascia B, nonché, a parte, l'elenco degli esclusi con le relative motivazioni di esclusione.

14. Calcolo del contributo da assegnare

Il contributo da assegnare è determinato come segue:

Fascia A: canone annuo meno il 14% del reddito ISEEfsa e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74.

Fascia B: canone annuo meno il 24 % del reddito ISEEfsa e comunque fino ad un massimo di € 2.324,00.

Il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale.

In alternativa, per gli stessi nuclei familiari, i limiti di reddito di cui ai requisiti minimi per beneficiare dei contributi (sia in fascia A che in fascia B), possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

L'eventuale esercizio di tale possibilità, da parte del comune, dovrà essere indicato nel bando da emanare.

Il contributo, anche per i casi suesposti, non potrà comunque superare l'importo del canone annuo.


15. Contributo teorico

Il contributo teorico è da considerarsi il fabbisogno complessivo comunale riferito alle domande ammesse in graduatoria di cui al punto 13.

16. Contributo reale

Il contributo reale è da considerarsi il contributo assegnato al comune a seguito della ripartizione del Fondo regionale per la locazione tra tutti i comuni richiedenti.

Il predetto Fondo, diminuito della riserva di cui al punto 6 e determinato sulla base del fabbisogno accertato dai comuni a seguito della graduatoria definitiva e delle risorse comunali messe a disposizione, viene ripartito tra i comuni beneficiari in quote parti proporzionali in base alle disponibilità regionali.



17. Determinazione del contributo erogabile

I comuni erogano il contributo ai beneficiari presenti nella graduatoria definitiva. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della Legge n. 431/1998 come modificato dall'art. 7 comma 2bis della Legge n. 269/2004, i comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

I comuni possono erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali inferiori del 100% del contributo spettante a condizione che ne facciano una preventiva specificazione nei bandi.

E' facoltà dei comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare il contributo ad entrambe le fasce A e B o soddisfare prioritariamente la fascia A.

Il contributo comunale non sarà comunque erogato ai beneficiari quando il suo ammontare ha un importo inferiore ad € 100.

18. Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio e risultanti nella domanda di contributo e nella dichiarazione ISEE.


Qualora nel corso dell'anno in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è erogabile tenendo conto di entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati, dei canoni riferiti ai diversi alloggi, previa verifica da parte del comune circa il mantenimento dei requisiti.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro comune, il contributo è erogabile solo in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio in cui si riferisce la domanda.

19. Comuni rientranti nella Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 commi 20 e 21

I comuni rientranti nella Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 commi 20 e 21, possono destinare fino al 10% delle risorse loro assegnate dal Fondo regionale di cui al punto 16, per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa.



A tal fine, i comuni interessati dovranno trasmettere alla Direzione regionale competente, la graduatoria definitiva degli inquilini per cui vengono accertate le condizioni di cui sopra e la relativa determinazione di approvazione della stessa, nonché il provvedimento comunale che autorizza la stipula dei contratti di locazione di immobili per le finalità di cui alla legge sopra citata e copia degli stessi.

20. Termini per l'espletamento delle procedure

I termini per l'espletamento delle procedure per il conseguimento del contributo, sono i seguenti:

- a) il bando comunale è pubblicato entro il 1 giugno di ogni anno. In ogni caso, la pubblicazione del bando non sarà superiore a 30 giorni (60 giorni per il Comune di Roma);
- b) la graduatoria definitiva è trasmessa alla Regione Lazio con la relativa documentazione, entro il 30 novembre di ogni anno (30 dicembre di ogni anno per il Comune di Roma).

Il termine del 30 novembre (30 dicembre per il Comune di Roma) è perentorio. I dati trasmessi dopo questa data non saranno presi in considerazione ai fini del riparto ed il comune verrà escluso dall'assegnazione del contributo.

21. Riparto del Fondo. Procedure per l'erogazione.

La Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, verifica la documentazione trasmessa dai comuni che hanno posto in essere le procedure nei tempi e con le modalità previste dal presente provvedimento e ripartisce il Fondo regionale, con apposito atto, sulla base dei criteri di cui ai punti 5, 6 e 7.

La Direzione regionale competente provvede inoltre a predisporre gli impegni di spesa e le conseguenti richieste dei mandati di pagamento in favore dei comuni beneficiari del contributo.


I Comuni provvedono all'erogazione del contributo in favore dei richiedenti, sulla base della graduatoria definitiva e con i criteri di cui al punto 17 del presente provvedimento.

22. Modalità di comunicazione tra i Comuni e la Regione Lazio

La richiesta di partecipazione al Fondo regionale da parte dei comuni interessati e la relativa documentazione è trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale), ovvero consegnata a mano, a "Regione Lazio - Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, Via Capitan Bavastro n. 108 - 00154 Roma (Legge 431/1998, art. 11. Sostegno alla locazione)", entro e non oltre la data del 30 novembre di ogni anno (30 dicembre per il Comune di Roma), pena l'inammissibilità al finanziamento.

Al fine di ottenere il contributo, il comune trasmette:

1. il bando comunale pubblicato ed il provvedimento di approvazione dello stesso;
2. la graduatoria definitiva ed il provvedimento di approvazione della stessa;



3. le informazioni necessarie alla Regione Lazio per il calcolo del contributo da assegnare al comune;
4. gli elementi di ciascuna domanda ammissibile, comprendente la formula per ricavare l'incidenza del canone sul reddito e la formula per il calcolo del fabbisogno;
5. il calcolo del reddito ISEEFsa dei nuclei familiari richiedenti;
6. l'elenco delle domande escluse con l'indicazione della motivazione di esclusione;
7. l'eventuale graduatoria comunale con il relativo provvedimento di approvazione, per i comuni rientranti nella Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 commi 20 e 21, nonché il provvedimento comunale che autorizza la stipula dei contratti di locazione di immobili per le finalità di cui alla legge citata e copia degli stessi;
8. i dati utili per l'accredito da dichiarare nella nota di trasmissione della documentazione.


Dalla data di esecutività del presente provvedimento, la Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale diffonde sul sito regionale www.regione.lazio.it – lavori pubblici e casa – politiche della casa – sostegno alla locazione, i modelli necessari a fornire i dati di cui sopra. La comunicazione dei dati richiesti dovrà effettuarsi esclusivamente utilizzando i modelli in questione.

La documentazione sopra indicata dovrà pervenire in originale o in copia conforme all'originale timbrata e siglata in ogni pagina dal responsabile del procedimento comunale o dal dirigente preposto.

I comuni segnalano alla Regione Lazio gli eventuali bandi andati deserti.

Successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva ed all'erogazione regionale, qualora si presentino perdite o modificazione dei requisiti dei richiedenti o rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti organi, le risultanti economie restano nella disponibilità del comune fino all'esaurimento della graduatoria. Le eventuali ulteriori eccedenze sono segnalate alla Regione Lazio e sono computate in detrazione sui finanziamenti dell'anno successivo.

Eventuali comunicazioni regionali saranno diffuse sul sito regionale www.regione.lazio.it – lavori pubblici e casa – politiche della casa – sostegno alla locazione.



IL DIRETTORE
(*arch. Antonio Sperandio*)

